



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

**Regolamento della Consulta comunale
del Volontariato, dell'Associazione e dello Sport**

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 30/06/2012

**Art. 1
Costituzione**

In seno all'Amministrazione Comunale di Carpaneto Piacentino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2012 è istituito, ai sensi degli artt. 2, 4 e 33 dello statuto Comunale, un organismo di partecipazione rappresentativo delle Associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato che operano in ambito sociale e socio-sanitario, culturale, sportivo, di tempo libero, ambientale, combattentistiche e d'arma che operano sul territorio comunale, con la denominazione di **Consulta Comunale del Volontariato e dell'Associazione e dello Sport**.

**Art. 2
Soggetti ammissibili**

Alla Consulta Comunale del Volontariato e dell'Associazione possono aderire:

1. tutte le Associazioni e le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
2. tutte le Associazioni e le organizzazioni di volontariato che, pur non essendo iscritte all'Albo, svolgono la loro attività sul territorio comunale negli ambiti indicati all'articolo 1.

Tali associazioni, per la loro organizzazione formale o di fatto, dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 12/2005 oltre che dalla Legge 383/00 e dalla L.R. 34/2002 e dell'art. 29 e seguenti dello Statuto Comunale.

**Art. 3
Funzioni**

1. La Consulta comunale del Volontariato e dell'Associazione è promossa dall'Amministrazione Comunale, che ne riconosce il ruolo istituzionale.
2. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
 - a) consente la partecipazione delle Associazioni al momento della programmazione ed a quello dell'attuazione dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
 - b) analizza i problemi organizzativi del volontariato in relazione alle esigenze del territorio nonché i problemi normativi e di rapporto con le Istituzioni Pubbliche, fornendo pareri su aspetti specifici degli stessi;
 - c) formula proposte di iniziative promozionali e di sensibilizzazione dei cittadini;
 - d) propone programmi di collaborazione e di scambio di esperienze fra le Associazioni nei vari ambiti di intervento;
 - e) analizza i bisogni della comunità e promuove progetti specifici valorizzando le capacità operative delle Associazioni anche sulla base di eventuali stanziamenti previsti dal Bilancio comunale;
 - f) si impegna a garantire adeguata partecipazione ad eventi ed iniziative organizzate dalle associazioni stesse, dall'Ente Locale e da altri soggetti istituzionali;
 - g) costituisce organo di sintesi e di stimolo degli eventi nel paese;
 - h) promuove la collaborazione attiva, la comunicazione e lo scambio tra le associazioni;
 - i) definisce le priorità sui contributi da assegnare alle associazioni.

Art. 3 bis Compiti

La Consulta comunale del Volontariato e dell'Associazione si impegna a:

- redigere il calendario annuale delle iniziative;
- attuare e partecipare al Festival dell'Associazione per promuovere la dimensione del volontariato e per far conoscere alla popolazione la specificità delle tante associazioni di Carpaneto.

Art. 4 Composizione

- 1) La Consulta Comunale del Volontariato è composta da due membri per ogni associazione aderente, di cui uno effettivo ed uno supplente.
- 2) I membri supplenti possono partecipare alle riunioni della Consulta Comunale del Volontariato senza diritto di voto; partecipano con diritto di voto in caso di assenza del membro effettivo corrispondente.
- 3) I membri della Consulta Comunale del Volontariato sono nominati dalla Giunta Comunale su designazioni delle rispettive associazioni di appartenenza e, salvo revoca e contestuale sostituzione da parte delle stesse, rimangono in carica per una durata pari a quella del Consiglio comunale e comunque sino alla nomina della nuova Consulta.
- 4) Qualora i membri effettivi siano assenti per tre volte consecutive verrà richiesta formale giustificazione. Ove necessario la decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale previa contestazione di addebito ed acquisizione delle giustificazioni in un congruo termine concesso all'interessato. L'Associazione interessata provvede alla sostituzione del membro decaduto.
- 5) Le assenze devono essere giustificate di volta in volta al Presidente della Consulta o all'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 Organi

Sono organi della Consulta:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Presidente
- 3) l'Ufficio di Presidenza
- 4) il Segretario

Art. 6 L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è costituita dai membri designati da ogni Associazione aderente, ai sensi del precedente art. 4
- 2) Si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni quattro mesi. Si riunisce in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti effettivi dell'Assemblea.
- 3) Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Sindaco o l'Assessore all'Associazione o un rappresentante di quest'ultimo, senza diritto di voto.
- 4) I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale designato dall'ufficio di Presidenza.
- 5) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti effettivi. E' valida in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.
- 6) Di ogni seduta sarà redatto il verbale a cura del Segretario che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al competente ufficio comunale il quale provvederà a trasmetterlo ai componenti della Consulta e ai Presidenti delle Associazioni.
- 7) L'Assemblea può istituire Sezioni della Consulta e Gruppi di Lavoro secondo interessi e campi d'azione omogenei. È comunque costituita d'ufficio la Commissione Sport il cui funzionamento è descritto al successivo art. 8 bis.

Art. 7 Il Presidente

- 1) L'Assemblea della Consulta elegge nel proprio interno il Presidente con le modalità di cui al comma 5 del precedente art. 6.

- 2) Il Presidente rappresenta la Consulta nei suoi rapporti esterni; è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei programmi, convoca e presiede le sedute.

Art. 8

L'Ufficio di Presidenza

- 1) È composto dal Presidente e da quattro membri con diritto di voto nominati dall'Assemblea nella seduta di insediamento salvo quanto previsto al successivo art. 8 bis c. 4.
- 2) Contestualmente l'Assemblea procede altresì alla nomina del Vicepresidente e del Segretario, scegliendoli fra i quattro componenti l'Ufficio di Presidenza.
- 3) Nelle votazioni, qualora si verificano situazioni di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente nei casi di sostituzione previsti.
- 4) L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente, o il Vicepresidente in caso di sostituzione per assenza o impedimento del Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni; predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, programma il lavoro annuale e organizza le relative attività, esamina le questioni relative all'interpretazione del presente Regolamento e riferisce all'Assemblea sulle proposte di modifica ed integrazione del medesimo.
- 5) L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o dei 2/3 dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 bis

Commissione Sport

- 1) In seno alla Consulta viene istituita la Commissione Sport composta da:
 - un rappresentante per ogni Associazione o Società sportiva avente sede nel territorio del Comune di Carpaneto Piacentino;
 - un rappresentante per ogni Associazione o Società Sportiva che, pur non avendo sede nel territorio comunale, svolge attività in maniera continuativa rivolta prevalentemente ai cittadini di Carpaneto Piacentino.
- 2) Alle riunioni della Commissione Sport partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore allo Sport o altro delegato.
- 3) Alle riunioni possono essere inoltre invitati istituzioni, enti, associazioni che abbiano specifico interesse sull'argomento in discussione oltre che rappresentanti delle Autonomie scolastiche e i gestori degli impianti sportivi comunali e convenzionati.
- 4) La Commissione Sport designa tra i propri componenti uno dei quattro membri dell'Ufficio di Presidenza di cui al precedente art. 8.
- 5) La Commissione Sport ha le seguenti finalità:
 - collabora con il Comune al fine di assicurare la migliore utilizzazione degli impianti sportivi esistenti nel territorio comunale;
 - coordina la programmazione sportiva del territorio comunale;
 - propone iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione delle attività sportive;
 - favorisce e promuove attività di educazione sportiva rivolte al sistema scolastico;
 - propone iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali di tecnici, dirigenti e operatori dello sport;
- 6) La Commissione Sport ha i seguenti compiti:
 - definire una proposta di utilizzo degli impianti sportivi comunali da sottoporre all'amministrazione comunale;
 - coordinare la programmazione sportiva del territorio comunale;
 - proporre iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione delle attività sportive;
 - collaborare alla stesura del calendario degli eventi;
 - attuare e partecipare al Festival dell'Associazione;
- 7) Le associazioni facenti parte della Commissione Sport si impegnano a:
 - presentare annualmente alla Commissione un programma dell'attività sportiva che intendono svolgere ed una relazione conclusiva sulla stessa;
 - collaborare per la realizzazione dei programmi sportivi decisi dalla Commissione con le proprie attrezzature e conoscenze tecniche;

- garantire adeguata partecipazione ad eventi ed iniziative organizzate dalle associazioni, dall'Ente Locale e da altri soggetti istituzionali.

Art. 9

Sede e supporto amministrativo

- 1) L'Amministrazione comunale assicura alla Consulta la sede e il supporto necessario all'espletamento delle ordinarie funzioni di competenza (cancelleria, fotocopie e supporto amministrativo).
- 2) L'Amministrazione comunale, previa valutazione dell'Assessore di competenza, assicura inoltre adeguata informazione circa l'attività della Consulta e, ove ritenuto opportuno, delle associazioni dalla stessa rappresentate mediante il sito istituzionale dell'Ente.

Art. 10

Approvazione, modificazioni ed integrazioni

- 1) Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2012 può essere modificato ed integrato su proposta dei due terzi dell'Assemblea, sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 11

Norme transitorie e finali

- 1) Entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, a cura dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere data, per iscritto e con l'invio di copia del presente Regolamento, notizia a tutte le Associazioni ammissibili di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 2) Entro i 30 giorni successivi le Associazioni di cui sopra dovranno inoltrare richiesta di partecipazione al Comune, indicando altresì i nominativi dei due membri designati.
- 3) Entro i successivi 30 giorni la Giunta Comunale procederà alla nomina ed il Sindaco convocherà i componenti per l'insediamento.
- 4) Le Associazioni che per comprovati motivi non avranno presentato domanda nei termini, potranno rivolgere istanza al Sindaco per essere ammesse a far parte della Consulta. La Giunta Comunale procederà alla nomina entro i successivi 30 giorni.